

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 15 E SE-
GUENTI DEL D.P.R. 29.9.1973 N. 601

UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE

D E C R E T O

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSERVATORE DEL LIBRO FONDIARIO preposto ai sensi
dell'art. 95 bis della Legge Tavolare giusta provvedimento di
delega dd. 23 aprile 2008 del Giudice Tavolare presso il Tri-
bunale di Trieste,

provvedendo sulla domanda del Notaio Furio DEI ROSSI nell'in-
teresse della Banco Popolare Società Cooperativa

esaminato: il contratto di mutuo ipotecario di data 22
febbraio 2012 repertorio n. 98745 / 28727 del Notaio

dott. Furio DEI ROSSI, in corso di registrazione in termine;

visto il R.D. 28 marzo 1929 n. 499 e l'allegata Legge generale
sui libri fondiari 25 luglio 1871 BLI n. 95;

O R D I N A:

In Comune Censuario di Grotta

L'intavolazione a peso dell'immobile P.T. 3020, c.t. 1°, con
le congiunte 86/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 975 di i-
scritta ragione di [REDACTED] nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED]

[REDACTED] del diritto di ipoteca simultanea a favore del-
la "Banco Popolare Società Cooperativa", con sede in Verona
per la complessiva somma di Euro 180.000,00 la quale comprende
il capitale mutuato di Euro 94.307,99, gli interessi, gli in-
teressi di mora, ed ogni altro accessorio così come previsto
dal citato contratto.

Trieste, addì

05 MAR. 2012

Trieste, _____

Il Conservatore del Libro Fondiario delegato
dott. Enrico Gottardis

002117

12

ALLEGATO 3

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

TS 21/17/2012 DECRETO
997012021173001



ESENTE DA IMPOSTE DI BOLLO, REGISTRO ED IPOTECARIA AI SENSI
DEL D.P.R. 601/1973.-----

-----CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO-----

---ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del D.Lgs. 385/1993---

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Addì ventidue febbraio duemiladodici.-----

----- 22 - 2 - 2012-----

in Trieste, via San Nicolò n. 33,-----
davanti a me dottor Furio DEI ROSSI, Notaio in Trieste, i-
scritto presso il Collegio Notarile di Trieste, sono presenti:

quadro direttivo, domiciliato per la carica presso la Filiale
di Trieste, Piazza Garibaldi (0261), in Trieste, Piazza Gari-
baldi n. 12, in rappresentanza della "Banco Popolare Società
Cooperativa" avente sede legale in Verona, piazza Nogara n.2,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Verona 03700430238, aderente al Fondo Inter-
bancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garan-
zia, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto
all'albo dei Gruppi Bancari, a ciò autorizzato giusta procura
speciale di data 21 dicembre 2011, repertorio n. 11758/6563
del Notaio Paladini di Verona, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Verona 1 in data 21 dicembre 2011, al n. 27006, Se-
rie 1T, che in copia conforme è allegata al mio atto di data 9
gennaio 2012, repertorio numero 98608/28608, registrato a
Trieste il 19 gennaio 2012 al numero 680, Serie 1T, in atti
tavolari sub G.N. 268/2012;-----

per brevità "Banca"-----

- [redacted], nato a [redacted] il giorno [redacted]
residente a [redacted], via [redacted]
codice fiscale [redacted]-----

per brevità "parte mutuataria"-----

dell'identità personale e poteri di firma dei quali io Notaio
sono certo.-----

I medesimi convengono quanto segue:-----

1) La Banca mutuante concede, ai sensi dell'articolo 38 e se-
guenti del T.U. 385/1993, alla parte mutuataria, che accetta,
un mutuo a medio termine per l'importo di Euro 94.307,99 (no-
vantaquattromilatrecentosette virgola novantanove) da estin-
guersi in 300 (trecento) mesi da oggi, oltre all'eventuale pe-
riodo di preammortamento, da intendersi con assunzione di im-
pegno a fermo da parte della Banca salvo quanto previsto
dall'articolo 9 del "Capitolato delle Condizioni Generali di
contratto per i finanziamenti ipotecari", garantito da ipoteca
volontaria di primo grado sui beni descritti in calce al pre-
sente atto di proprietà della parte mutuataria.-----

La parte mutuataria riveste la qualità di consumatore ai sensi
dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e dichiara che il finan-
ziamento è destinato all'acquisto di immobili ad uso abitati-



vo, per i quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 131/1986, e per la realizzazione di tale scopo il mutuo viene accordato dalla Banca.-----

La parte mutuataria riconosce conseguentemente che all'operazione non si rendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di "Credito al Consumo".-----

2) Il mutuo di cui al precedente articolo 1 viene concesso sotto l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le operazioni di credito a medio termine, nonché di tutte le altre norme che potranno essere in futuro emanate in materia, ed è regolato dalle condizioni e dai patti contenuti nel presente contratto e nel "Capitolato delle Condizioni Generali di Contratto per i finanziamenti ipotecari", che previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio, anche per approvazione specifica agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile delle clausole onerose in esso riportate, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per concorde rinuncia fattane dai comparenti a me Notaio.-----

Si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, conformemente alle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari di cui alla Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 ed alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il documento di sintesi nel quale sono riportate le condizioni applicate alla presente operazione, omessane la lettura per concorde rinuncia fattane dai comparenti a me Notaio.-----

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).-----

La parte mutuataria prende atto che la presente operazione è regolata al tasso variabile indicizzato che potrà variare in relazione all'andamento del parametro contrattuale di indicizzazione con le modalità e la periodicità di cui al successivo art. 3), aumentando oppure anche diminuendo rispetto al tasso applicato al momento della stipula del contratto; dichiara pertanto di essere ben consapevole del rischio che l'onere di rimborso delle rate di cui al successivo art. 6) potrà aumentare in tutti i periodi temporali in cui troverà applicazione il tasso di interesse variabile, anche per effetto dell'eventuale mancato esercizio del diritto di opzione previsto in contratto.-----

3) Il mutuo è regolato alle condizioni economiche di seguito riportate:-----

a) tasso di interesse applicato sul capitale mutuato, annuo nominale convertibile mensilmente:-----

- variabile ed automaticamente determinato in misura pari a 2,8 (due virgola otto) punti in più dell'Euribor (Euro Inter-

bank Offered Rate) 1 mese base 365 media mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata.-----

Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso viene pertanto aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese solare.-----

Attualmente il valore del parametro di riferimento è pari allo 0,877 (zero virgola ottocentosettantasette) e quindi alla data odierna il tasso di interesse è pari al 3,677% (tre virgola seicentosettantasette per cento) annuo nominale.-----

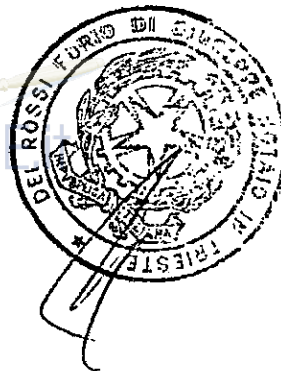
Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione quale parametro di indicizzo, il LIBOR tre mesi, riferito all'Euro, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare, come rilevato sulla stampa specializzata, maggiorato dello spread di cui sopra. In caso di aumento o diminuzione di quest'ultimo parametro di riferimento, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni a decorrere dal primo gennaio, primo aprile, primo luglio, primo ottobre successivo alla predetta variazione, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare.-----

a bis) Sarà facoltà della parte mutuataria ottenere l'applicazione, in qualsiasi momento durante l'ammortamento e per più volte, del tasso in misura fissa pari a 2,8 (due virgola otto) punti in più del tasso IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro), ovvero EUROIRS, quotazione lettera - più prossima per scadenza alla durata che verrà indicata nell'opzione - del secondo giorno lavorativo antecedente la fine del mese solare precedente la data di decorrenza dell'ulteriore periodo a tasso fisso; le frazioni di anno saranno considerate come un anno intero.-----

La durata dell'opzione non potrà essere inferiore ad anni 3, e comunque non potrà mai superare la durata residua del finanziamento.-----

La rilevazione del tasso fisso IRS (ovvero EUROIRS) verrà effettuata dalla Banca in base alle quotazioni pubblicate sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (qualora detta pubblicazione non fosse disponibile, verrà fatto riferimento all'ultima quotazione "ASK" del tasso IRS, alla stessa data, del circuito telematico Bloomberg).-----

La parte mutuataria prende atto che il diritto di ottenere l'applicazione del tasso fisso potrà essere esercitato, mediante richiesta scritta (inoltrata a mezzo posta mediante lettera raccomandata a.r., ovvero presentata direttamente alla Banca) che deve pervenire alla Dipendenza della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente sul quale vengono addebitate le rate di rimborso del mutuo, entro 45 giorni antecedenti la data di decorrenza come di seguito de-



terminata:-----

inizio del secondo mese solare successivo la data di ricezione, da parte della Banca, della richiesta, fermo restando il rispetto del termine di preavviso sopra indicato.-----

Resta inteso che in caso di mancato o ritardato inoltro della predetta richiesta nel termine stabilito, la Banca non darà corso alla medesima e pertanto il finanziamento verrà regolato al tasso di interesse nella misura variabile indicata nella precedente lettera a). La parte mutuataria potrà peraltro riproporre la richiesta successivamente, con le modalità sopra descritte. La parte mutuataria si impegna a non esercitare il diritto di opzione - prendendo altresì atto che la Banca in nessun caso potrà dare corso all'eventuale richiesta - qualora per effetto dello stesso il tasso applicato risultasse superiore al tasso soglia usurario che sarà in vigore al momento della richiesta di esercizio del diritto di opzione.-----

Tasso di mora: in ragione di 2 (due) punti in più del tasso di interesse come sopra calcolato in vigore alla scadenza della rata e comunque nel rispetto della L. 108/1996.-----

b) Sono inoltre a carico della parte mutuataria le seguenti condizioni e spese:-----

- per istruttoria pari a Euro 100,00;-----
- per imposta sostitutiva D.P.R. 601/1973, nella misura di Euro 235,76 (duecentotrentacinque virgola settantasei);-----
- per perizia tecnico - estimativa: Euro 320,00;-----
- per incasso rata Euro 2,00 cadauna;-----
- per avvisatura per rata Euro 1,25 (solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito in conto corrente);---
- per bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate, in misura come per legge.-----

Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al 4,8964% (quattro virgola ottomila novecentosessantaquattro per cento).-----

Le somme dovute in corso di rapporto, saranno pagate dalla parte mutuataria alla Banca, ove non diversamente previsto, mediante maggiorazione, per il corrispondente importo, dell'ammontare delle rate di rimborso.-----

c) Il contratto è inoltre regolato alle condizioni economiche riportate nella "Tabella spese ed altre condizioni economiche", che previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per concorde rinuncia fattane dai comparenti a me Notaio.-----

4) La Banca si riserva la facoltà, in caso di giustificate circostanze oggettive, di modificare le condizioni economiche applicate al mutuo - diverse dal tasso di interesse - risultanti dalla "Tabella spese ed altre condizioni economiche", allegata al presente atto sotto la lettera "C", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le condizioni economiche di cui al precedente articolo 3, lettera b), ad ec-

cezione delle spese di istruttoria, rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente le prescrizioni di legge in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario; la parte mutuataria approva specificamente, per quanto occorre possa, tale facoltà della Banca ai sensi dell'articolo 1341, comma 2 del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, la Banca fornirà alla parte mutuataria, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Le modalità di invio delle comunicazioni periodiche includono la forma cartacea e quella elettronica; la parte mutuataria dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni periodiche in forma telematica da scrivere a dschiro@alice.it; in ogni momento del rapporto la parte mutuataria ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, mediante apposita richiesta da inviare alla filiale ove si intrattiene il rapporto.

Ove le comunicazioni siano inviate alla parte mutuataria in forma telematica la Banca non applicherà nessuna spesa o onere per l'invio delle comunicazioni medesime.

Anche se la parte mutuataria richieda l'invio di tali comunicazioni con una frequenza diversa e maggiore di quella sopra indicata, ovvero richieda che le comunicazioni siano trasmesse con mezzi diversi da quelli contrattualmente previsti, la Banca non applicherà alcuna spesa.

5) La parte mutuataria si obbliga a rimborsare, alle date fissate, le somme tutte dovute in dipendenza del mutuo concesso. Saranno conteggiati, sull'importo complessivamente dovuto, gli interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo, in caso di:

- mancato pagamento a scadenza delle previste rate di rimborso del mutuo;
- cessazione del rapporto, in seguito a decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, o per qualsivoglia altra causa.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

La parte mutuataria approva specificamente la presente clausola ai sensi dell'articolo 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000.

6) Il rimborso del mutuo verrà eseguito dalla parte mutuataria mediante pagamento di numero 300 (trecento) rate mensili posticipate calcolate secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o francese), comprensive di importo capitale e di interessi, questi ultimi a decorrere dal 1 marzo 2012, attualmente dell'importo di Euro 483,13 (quattrocentoottantatre vir-



gola tredici), scadenti la prima il 31 marzo 2012 e l'ultima il 28 febbraio 2037, come specificato nel piano di ammortamento che, previa sottoscrizione delle parti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D", omessane la lettura per concorde rinuncia fattane dai comparenti a me Notaio.-----

Prima dell'inizio dell'ammortamento, la parte mutuataria farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso di cui al precedente art. 3) lett. a), a decorrere dalla data odierna e fino al 29 febbraio 2012, che dovranno essere corrisposti in via posticipata mediante rimborso di una rata, scadente il 29 febbraio 2012 dell'ammontare di Euro 68,50 (sessantotto virgola cinquanta) come specificato nel piano di ammortamento allegato alla lettera "D".-----

La parte mutuataria riconosce e prende atto che la Banca provvederà, in caso di aumento o diminuzione del tasso di interesse come sopra rilevato, a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo sempre secondo il metodo dell'ammortamento progressivo (o "francese"), assumendo quale "capitale originario" il capitale residuo, quale "durata" la durata residua e quale "tasso di interesse" il tasso come sopra rilevato. Conseguentemente il piano di ammortamento allegato deve intendersi quale piano puramente indicativo dell'ammortamento, potendo variare sia in relazione alla quota interessi, sia nell'importo complessivo di ogni singola rata.-----

La Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di addebitare alle singole scadenze, sul conto corrente che la stessa parte mutuataria intrattiene presso la Banca mutuante, le rate di rimborso del mutuo, anche allo scoperto; analogamente la Banca ha facoltà di provvedere per il recupero di ogni altro importo ad essa dovuto dalla parte mutuataria in dipendenza del finanziamento.-----

7) In caso di estinzione anticipata del mutuo, da richiedersi a termini di cui all'articolo 11 del capitolato delle condizioni generali di contratto di finanziamento ipotecario, la parte mutuataria si impegna a restituire alla Banca, nel rispetto dell'articolo 120-ter del D.Lgs. 385/1993 e dell'articolo 7 del D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati; nessun compenso o penale può essere richiesto dalla Banca per l'anticipata estinzione.-----

8) Premesso che - ai sensi del 4° comma dell'art. 39 del T.U. 385/1993 - l'ipoteca a garanzia del finanziamento non è assoggettata a revocatoria fallimentare quando sia stata intavolata 10 giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e che ai pagamenti effettuati a fronte dell'operazione di credito fondiario non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D. 267/1942, così come modificato dagli articoli 53 e 147 del D.L. 5/2006, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni

assunte con il presente contratto di mutuo dalla parte mutuataria verso la Banca - ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali dilazioni e proroghe totali o parziali dell'operazione di mutuo, o al suo rinnovo, ancorchè eseguite in qualsiasi tempo e forma - ed in particolare a garanzia del pagamento di quanto dovuto in dipendenza della presente operazione e fino alla concorrenza della complessiva somma di **Euro 180.000,00 (centoottantamila virgola zero zero)**, che garantisce la restituzione del capitale mutuato, gli interessi anche di preammortamento, come contrattualmente determinati all'articolo 6 e l'ammontare di tutte le rate che rimanessero insolute, gli interessi di mora nella misura contrattualmente stabilita all'articolo 3, quanto dovuto alla Banca per spese legali, di giudizio, di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell'articolo 2855 del Codice Civile), nonchè le spese stragiudiziali, i premi di assicurazione per danni, i rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata e quant'altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di mutuo, la parte mutuataria - mentre garantisce l'esclusiva e piena proprietà, anche ai sensi della L. 151/1975, degli immobili descritti in calce al presente atto, ed assicura la libertà dei beni medesimi da qualsiasi gravame pregiudizievole ed in particolare da ipoteche, privilegi, intavolazioni e annotazioni pregiudizievoli di qualsiasi natura, canoni e livelli comunque vantati da terzi, concede ipoteca simultanea alla Banca mutuante, che accetta, sui beni descritti in calce con ogni loro accessione e pertinenza attuale o futura e fabbrica attuale e costruenda a mente dell'articolo 2811 del Codice Civile.-----

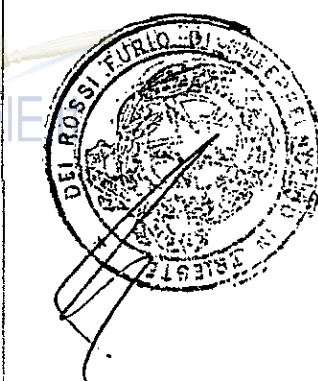
L'ipoteca di cui sopra dovrà conseguire il primo grado e nel termine di trenta giorni la parte mutuataria dovrà fornire alla Banca la certificazione del Giudice Tavolare riguardante l'avvenuta intavolazione, nonchè la dichiarazione notarile attestante il grado conseguito e copia dell'atto di mutuo in forma esecutiva.-----

La somma intavolata si intende aumentata di pieno diritto a norma dell'articolo 39 terzo comma del T.U. 385/1993 sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di clausole di indicizzazione.-----

Dovrà, inoltre, essere fornita prova dell'intavolazione dell'acquisto e prova che tale intavolazione non è preceduta da formalità pregiudizievoli.-----

La Banca si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2847 e seguenti del Cod.Civ., di richiedere la rinnovazione dell'ipoteca prima della scadenza dei venti anni dalla data della prima intavolazione, qualora risultino ancora in essere delle ragioni di credito a favore della Banca.-----

Le spese necessarie saranno a carico della parte mutuataria, eredi o aventi causa.-----



La parte mutuataria consegna alla Banca polizza assicurativa n. 5000121348 stipulata in data odierna con la Compagnia Avipop Assicurazioni S.p.A. a copertura del rischio incendio e scoppio dell'immobile concesso in garanzia e debitamente vincolata a favore della Banca in dipendenza del presente finanziamento.-----

9) Il presente contratto fruisce del trattamento tributario previsto dall'articolo 15, Titolo IV, del D.P.R. 601/1973 e successive modifiche ed integrazioni.-----

10) Tutte le clausole del presente contratto, premesse ed allegati compresi, sono essenziali ed inscindibili; aggiunte e modifiche alle pattuizioni qui contenute devono essere provate per iscritto.-----

11) Per ogni effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio all'indirizzo sopraindicato. Salva diversa comunicazione scritta, l'invio di lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte alla parte mutuataria con pieno effetto presso tale domicilio. Agli effetti dell'articolo 2839 del Codice Civile, la Banca elegge domicilio presso la propria sede centrale in Verona, piazza Nogara n. 2.-----

12) La parte mutuataria dichiara di ricevere qui all'atto mediante accredito sul proprio conto corrente n. 100060, in essere presso la Filiale di Trieste, Piazza Garibaldi (0261) l'intera somma di Euro 94.307,99 (novantaquattromilatrecentosette virgola novantanove) della quale rilascia ora, col presente atto, ampia e liberatoria quietanza, riconoscendosi per ciò stesso debitrice nei confronti della Banca mutuante ed obbligata al rimborso secondo quanto previsto ai precedenti articoli.-----

13) La parte mutuataria prende atto che io Notaio le fornirò copia autentica del presente contratto munita degli estremi dell'avvenuta registrazione e delle eseguite formalità di intavolazione.-----

Le spese relative alla copia esecutiva del contratto per la Banca e di un eventuale ulteriore atto notarile per accertare l'esatta corrispondenza dell'attuale descrizione tavolare della proprietà immobiliare ipotecata, faranno carico alla parte mutuataria.-----

14) La parte mutuataria dichiara di essersi avvalsa del diritto di ottenere una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula ovvero uno schema del contratto e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.-----

Sono salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), del D.Lgs. 385/1993, del D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/2011 e delle altre norme inderogabili di legge; le clausole del presente contratto e relativi allegati in contrasto con le suddette discipline si hanno per non apposte.-----

-----DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'IPOTECA-----

-----all'Ufficio Tavolare di Trieste-----

-----Comune Censuario di Grotta-----

Partita Tavolare 3020 (tremilaventi), corpo tavolare 1°, Unità Condominiale costituita dall'alloggio sito al pianoterra della casa civico numero 10 di via Aquileia, marcato "B", con cantina marcata "2", il tutto in giallo, nel piano in atti tavolari sub G.N. 4982/1965,-----

cui sono congiunti 86/1000 (ottantasei millesimi) del corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 975 (novecentosettantacinque) fondo e parti comuni dell'edificio.-

Il presente atto è stato letto da me Notaio ai comparenti, che lo hanno approvato, confermato e sottoscritto in calce, a margine dei primi due fogli e sugli allegati con me Notaio alle ore 12 (dodici) e 30 (trenta) minuti.-----

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su tre fogli di cui occupa otto pagine intere e fin qui della presente.-----

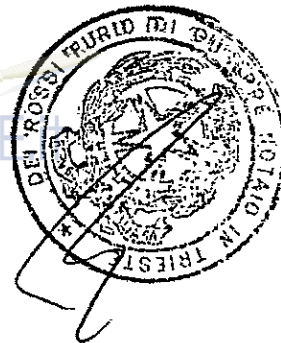
F.to

F.to [REDACTED]

(L.S.) F.to dott. Furio DEI ROSSI - Notaio

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

Patti e condizioni facenti parte integrante ed inscindibile del contratto di finanziamento ipotecario concesso dalla Banca

art. 1) (Tasso di interesse)

Ove il tasso di interesse applicato al finanziamento sia determinato sulla base di un parametro di riferimento prescelto dalla Banca d'intesa con il Cliente, in caso di aumento o diminuzione del parametro di riferimento, il tasso d'interesse verrà modificato nella stessa misura nominale della intervenuta variazione e con pari decorrenza, salvo diversa previsione in atto, senza necessità di preavviso o comunicazione da parte della Banca.

La Banca è sin d'ora autorizzata ad apportare le modifiche all'ammontare delle rate di rimborso, in dipendenza di eventuali future variazioni del tasso d'interesse.

art. 2) (Obblighi del Cliente, del terzo datore di ipoteca e della parte garante)

Il Cliente e l'eventuale parte garante si obbligano, per tutta la durata del finanziamento e fino alla totale estinzione dello stesso, per capitale, interessi, accessori e spese:

- a) ad effettuare i pagamenti dovuti in relazione al contratto di mutuo sul conto corrente aperto presso le Dipendenze della Banca mutuante, salvo deroga espressamente concordata tra le parti nel contratto di mutuo;
 - b) a dare immediata comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di ogni mutamento od evento di carattere tecnico, amministrativo o giuridico nonché di ogni altro evento, comunque pregiudizievole, determinato o motivato da fatto proprio o di terzi che possa, in un modo qualsiasi, modificare la propria consistenza patrimoniale, compreso ogni mutamento o evento che avvenisse negli immobili cauzionali, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, sia pure ai fini della loro ristrutturazione e/o ricostruzione, che possa in un modo qualsiasi modificare la consistenza patrimoniale degli immobili ipotecati;
 - c) **(Clausola non operante in caso di finanziamenti concessi a persone fisiche)** a comunicare tempestivamente alla Banca ogni eventuale modificazione della forma sociale, variazione del capitale sociale, emissione di prestiti obbligazionari, cambiamento di proprietari, Amministratori, Sindaci e ad inviare alla Banca copia autentica delle relative delibere; a comunicare tempestivamente alla Banca le operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento, o cessione o affitto di azienda o rami di essa, liquidazione volontaria, ovvero l'ammissione ad una procedura concorsuale, nonché la cessazione o variazione della propria attività principale; ad inviare, altresì, alla Banca entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 10 giorni dalla relativa approvazione assembleare, i bilanci annuali completi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, copia della delibera di approvazione e tutti gli altri opportuni elementi illustrativi del bilancio dichiarati veri e reali; a comunicare alla Banca l'ordine del giorno di eventuali assemblee straordinarie nonché, entro 10 giorni dall'approvazione, a trasmettere copia autentica dei verbali delle delibere adottate da tali assemblee;
 - d) ad osservare nella manutenzione degli immobili ipotecati almeno la diligenza del buon padre di famiglia;
 - e) ad assicurare contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio ed eventuali altri rischi accessori, fino alla totale estinzione del finanziamento, per l'intero valore e con Compagnia benevisita alla Banca, tutti i beni oggetto della garanzia ipotecaria, a fornire dimostrazioni di ciò ed a vincolare le relative polizze a favore della Banca, per modo che questa possa, in caso di sinistro o danno, riscuotere direttamente tutte le somme dovute dalla società assicuratrice senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie da parte di chiunque. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare, a proprio insindacabile giudizio, il pagamento dei premi relativi alle polizze vincolate se non fossero stati soddisfatti dagli assicurati, impegnandosi in tal caso a rimborsare immediatamente alla Banca medesima le spese sostenute.
- Il Cliente si obbliga ad informare la Banca di eventuali sinistri, per iscritto, nel termine di 3 giorni. La Banca resta autorizzata anche, qualora la parte non vi provveda, a contrarre, come a rinnovare, le polizze. Per i danni non coperti da polizza il Cliente si obbliga a restituire nel primitivo stato l'immobile danneggiato;
- f) a consentire alla Banca di effettuare o far effettuare da persone di propria fiducia ispezioni o sopralluoghi in ogni momento sui beni costituiti in ipoteca, fornendo alla Banca, a proprie spese, tutti i documenti e le informazioni che venissero loro richiesti;
 - g) a informare preventivamente la Banca, mediante lettera raccomandata a.r., di eventuali nuovi finanziamenti a medio e lungo termine richiesti ad altre Banche;
 - h) a provvedere puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, canoni, tributi e contributi di qualsiasi genere dovuti allo Stato o ad altri Enti, gravanti sugli immobili concessi in ipoteca e giustificando, a richiesta, tale pagamento mediante esibizione delle relative quietanze;
 - i) a consentire alla Banca l'effettuazione di verifiche e controlli nei tempi e con modalità dalla stessa stabilite;
 - l) a dare, non più tardi di giorni 15, partecipazione alla Banca di ogni eventuale turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati;
 - m) a non alterare la condizione giuridica degli immobili medesimi e particolarmente a non concederli in locazione, a non costituire, sugli stessi, servitù passive né modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti e a non apportare modifiche nella destinazione e nella consistenza degli immobili ipotecati senza la preventiva autorizzazione della Banca;
- (l'obbligo di non concedere gli immobili in locazione non è operante per soggetti qualificati come consumatori ai sensi del D. Lgs. 206/2005);**
- n) a non alienare gli immobili cauzionali senza il preventivo assenso della Banca **(clausola non operante per i soggetti consumatori e per i mutui concessi alle imprese per la costruzione / ristrutturazione di immobili destinati alla vendita);**
 - o) a dare comunicazione alla Banca, unitamente all'eventuale terzo datore di ipoteca a mezzo lettera raccomandata a.r., l'intervenuto trasferimento della proprietà del cespite cauzionale, ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento entro 15 giorni dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli;
 - p) stipulare gli eventuali atti e patti aggiuntivi o eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni in relazione all'operazione di finanziamento per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori o omissioni; il Cliente autorizza fin d'ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, inserzioni.

art. 3) (Versamenti rateali o prelievi frazionati)

Il finanziamento può essere concesso al Cliente con previsione di erogazioni mediante versamenti rateali ovvero con facoltà di utilizzo in più soluzioni.

Se la somma concessa è erogabile mediante versamenti rateali o utilizzabile con prelievi frazionati, subordinatamente al consenso della Banca, durante il corso dei lavori e/o la realizzazione degli investimenti finanziati, l'accertamento dello stato dei lavori e/o degli investimenti, la determinazione della misura e delle modalità dell'erogazione o dell'utilizzo, vengono riservati al criterio esclusivo della Banca che, in corso d'opera, avrà diritto di far eseguire i controlli degli stati di avanzamento e della conformità delle opere eseguite alla legge, agli strumenti urbanistici e al progetto.

Alle scadenze contrattualmente previste e - ove del caso - sino al giorno antecedente l'inizio dell'ammortamento, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, sulle somme erogate o utilizzate, l'interesse nella misura contrattualmente stabilita oltre agli oneri fiscali.

(Comma applicabile solo alle aperture di credito ipotecariofondiario in conto corrente)

E' in facoltà della Banca, a proprio criterio esclusivo, di considerare, alle scadenze pattuite, l'interesse e i relativi oneri fiscali maturati alla stregua di versamenti o prelievi di capitale, escludendosi peraltro che in questi casi l'importo del finanziamento concesso possa essere aumentato dei predetti interessi e dei relativi oneri fiscali.

Se nel periodo dei versamenti rateali o dei prelievi frazionati il Cliente non corrisponde quanto dovuto ovvero ritarda i lavori o realizza le opere in modo non conforme al progetto la Banca potrà ritenere risolto il contratto di finanziamento ed agire esecutivamente per il recupero del proprio credito.

Tale credito comprende l'importo dei versamenti rateali o dei prelievi frazionati unitamente agli interessi maturati da calcolare nella misura pattuita, gli oneri fiscali, le spese di istruttoria nonché, a titolo di indennizzo, una penale calcolata con le medesime modalità ed in misura pari al compenso da corrispondere per l'estinzione anticipata contrattualmente prevista, sul capitale erogato od utilizzato, le spese relative al contratto e agli eventuali atti di erogazione o di utilizzo e di quietanza.

Al momento della stipulazione dell'atto definitivo totale o parziale dovranno essere corrisposti gli interessi maturati dall'ultima scadenza sino a tale data.

Il Cliente accetta che è in facoltà della Banca di esigere la stipula degli atti di quietanza o la loro reiterazione in forma di atto pubblico; la Banca è irrevocabilmente costituita mandataria con rappresentanza del cliente per il perfezionamento dei relativi atti di erogazione e quietanza, di messa in ammortamento, di frazionamento di mutuo e di ipoteca, nonché di tutti gli eventuali altri atti la cui stipulazione nella forma dell'atto pubblico dovesse rendersi necessaria per la corretta esecuzione del rapporto.

art. 4) (Esecuzione delle opere finanziate)

I lavori di costruzione finanziati con l'operazione di finanziamento debbono essere iniziati nel termine previsto dalla concessione edilizia, dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti emanati dagli enti locali e comunque non oltre il termine eventualmente concordato in atto.

La costruzione dovrà essere ultimata nel termine prescritto dalla licenza di costruzione, e comunque non oltre il termine concordato in atto.

Nello stesso periodo il Cliente dovrà portare a conoscenza della Banca qualsiasi variante debitamente approvata dalle Autorità competenti apportata al progetto di costruzione perché la Banca valuti l'opportunità di mantenere o meno il finanziamento.

L'inosservanza dei termini stabiliti nonché la realizzazione di qualsiasi variante non debitamente autorizzata dalle Autorità competenti, comporterà per la Banca la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento senza necessità di domanda giudiziale o di intimazione.

Ove la Banca accerti (anche attraverso le ispezioni previste all'art. 5 ovvero attraverso altri strumenti idonei) che i lavori siano stati ritardati o sospesi per oltre trenta giorni, avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

art. 5) (Spese per il recupero del credito)

Qualunque somma e per qualsiasi titolo che, a tutela del proprio credito la Banca pagasse per conto del Cliente, e qualsiasi spesa anche di carattere stragiudiziale che la Banca sostenesse per la tutela ed il recupero del proprio credito le dovrà essere immediatamente rimborsata dal Cliente unitamente agli interessi commisurati nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso, con diritto di recupero da parte della Banca anche in occasione del primo versamento che venisse eseguito, con rinuncia, quindi, da parte del debitore ad ogni diversa imputazione.

Analogamente, la Banca avrà diritto di richiedere al Cliente l'immediato rimborso di ogni onere ed aggravio conseguente a modifica e/o nuova interpretazione anche di carattere amministrativo delle norme e delle disposizioni che disciplinano l'operazione.

art. 6) (Solidarietà e rinuncia al diritto di regresso o di surroga e deroghe all'osservanza dei termini di cui all'art. 1957 cod.civ.)

Tutte le obbligazioni si intendono assunte dal Cliente per sé e dai garanti in via fra loro solidale ed indivisibile, e con vincolo di solidarietà ed indivisibilità tra i loro rispettivi eredi, successori ed aventi causa.

(Comma non applicabile alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ. nell'interesse di un soggetto che rivesta la medesima qualità, fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso)

I garanti, nell'assumere solidalmente ed indivisibilmente con il Cliente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento, rinunciano espressamente al beneficio della preventiva escussione del Cliente e di ogni altro eventuale garante, riconoscendo esplicitamente, ogni eccezione in contrario rimossa, in caso di inadempienza del Cliente, o di essi garanti, alle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento, il diritto della Banca di procedere esecutivamente per il recupero integrale del proprio credito sui beni concessi in ipoteca.

(Comma non operante in caso di finanziamenti concessi a consumatori)

I garanti inoltre, rinunciano all'esercizio del diritto di regresso o di surroga verso gli altri coobbligati sino a che non sia stata integralmente estinta ogni ragione di credito della Banca ed esonerano espressamente la Banca dalla osservanza dei termini di cui all'art. 1957 cod.civ..

art. 7) (Accollo)

Il Cliente (e/o il terzo datore di ipoteca) si impegna per sé e per i suoi aventi causa a comunicare alla Banca, a mezzo raccomandata l'intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile con accollo del mutuo entro cinque giorni dalla data dell'atto corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge ovvero, in alternativa, con certificazione sostitutiva del Notaio attestante l'avvenuta stipula dell'atto. L'accoglimento di detta documentazione da parte della



Banca non costituisce adesione al contratto di accollo. L'eventuale adesione della Banca all'accollo dovrà risultare da espressa comunicazione scritta o per comportamento concludente consistente nell'invio di avvisi o di quietanze di pagamento ed avrà natura cumulativa.

Salva specifica dichiarazione scritta della Banca, ai sensi dell'art. 1273, secondo comma, codice civile, infatti, l'accollo non produce liberazione del Cliente originario.

L'invio degli avvisi di pagamento o di altra qualsivoglia comunicazione, documentazione e/o certificazione all'accollante non costituisce liberazione del debitore originario.

art. 8) (Spese ed oneri fiscali)

Tutte le spese del contratto di finanziamento e quelle annesse, dipendenti e conseguenti, nonché gli oneri per imposte e tasse presenti e future - ivi compresa l'imposta sostitutiva di cui al Titolo IV del DPR 29/9/73 n.601 e successive integrazioni e modifiche - sono a carico del Cliente che dichiara espressamente di assumerli, impegnandosi al loro pagamento e/o rimborso a semplice richiesta della Banca.

L'importo relativo al trattamento tributario del finanziamento, ove dovuto, sarà corrisposto dal Cliente in occasione di ogni erogazione, anche parziale del finanziamento; è fatta salva ogni eventuale necessaria integrazione e rimossa comunque qualsiasi eccezione al riguardo da parte del Cliente.

Per i contratti di mutuo con surrogazione ai sensi ai sensi dell'art 120 quater del T.U.B. 385/93, le spese anche notarili del contratto di mutuo, sono assunte dalla Banca mutuante.

art.9) (Decadenza dal beneficio del termine - Risoluzione del contratto)

Il Cliente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio di ogni termine al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.1186 cod.civ., ivi compreso il caso di:

- procedure giudiziali, protesti, procedimenti conservativi ed esecutivi, confisca dei beni, iscrizioni di ipoteche legali o giudiziali sopravvenute a carico del Cliente o del terzo datore d'ipoteca che - a giudizio della Banca - possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito;
- assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali (ivi inclusa - ove del caso - l'amministrazione straordinaria), messa in liquidazione, cessione dei beni ai creditori;
- prodursi di eventi (ivi inclusi modifiche della forma sociale, variazioni del capitale sociale, emissioni obbligazionarie, cambiamenti della compagine sociale e/o degli amministratori) tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, societaria, finanziaria od economica del Cliente o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;
- mancato integrale e puntuale adempimento da parte del Cliente di obbligazioni di natura creditizia/finanziaria relativamente ad altre operazioni in corso con la Banca;
- cambio dell'attività del Cliente;
- verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2743 cod.civ., salva la possibilità per la Banca, ai sensi del medesimo articolo, di chiedere ed ottenere un'idonea integrazione di garanzia su altri beni, anche in caso di generale o locale deprezzamento del valore della garanzia concessa, come risultante da parametri obiettivi di mercato, nonché per ogni altra causa, nessuna esclusa, ivi compreso il caso di espropriazione per pubblico interesse o servitù coattiva, ove la Banca ritenga che i restanti immobili ipotecati non siano sufficienti a garantire il mutuo residuale.

Si produrrà inoltre la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. nei casi di:

- qualora non venga data la prova nei termini contrattualmente previsti dell'avvenuta iscrizione ipotecaria nel grado indicato in contratto e/o dell'annotazione di surroga ai sensi del combinato disposto degli articoli 1202 e 2843 cod. civ.;
- qualora non venga data la prova nei termini contrattualmente previsti dell'adempimento da parte del mutuatario degli obblighi previsti dal contratto di mutuo, anche quale condizione per lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale, o per l'erogazione delle somme concesse a mutuo;
- ove, in un momento antecedente lo svincolo, l'erogazione o il riconoscimento della disponibilità della somma a favore della Parte mutuataria emergessero circostanze di fatto o si scoprissero vizi nei documenti che se si fossero conosciuti o verificati prima avrebbero impedito la concessione del mutuo; la Banca avrà la facoltà - a proprio insindacabile giudizio e mediante semplice comunicazione scritta - di ritenere risolto il contratto di mutuo e utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo stesso, addebitando altresì alla Parte mutuataria ogni ulteriore spesa ed onere nascente dal contratto;
- mancato puntuale pagamento, in tutto od in parte, di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori;
- (limitatamente ai finanziamenti di "credito fondiario") ritardato pagamento nei casi e nei termini previsti dall'art. 40, 2° comma T.U. 385/93 ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni;
- concessione degli immobili in locazione o in affitto, costituzione in ipoteca, di vincoli alla proprietà o al godimento della stessa, fino alla totale estinzione del debito dipendente dal finanziamento, senza preventivo assenso scritto della Banca;
- alienazione dell'immobile cauzionale senza preventivo assenso della banca (**clausola non operante per soggetti consumatori e per i mutui concessi alle imprese per la costruzione /ristrutturazione di immobili destinati alla vendita**);
- mancata destinazione del finanziamento agli scopi per cui è stato concesso;
- non veridicità di documentazione prodotta e comunicazioni fatte alla Banca;
- mancato adeguamento degli obblighi derivanti dalla costituzione dei privilegi ove previsti dal contratto di finanziamento;
- qualora risultassero a peso dei beni concessi in garanzia altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che la parte finanziata o l'eventuale terzo garante o datore di ipoteca avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura, e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;
- verificarsi dei fatti descritti nell'art. 3, comma 5 e art. 4, commi 4 e 5 del capitolato.

Qualora, verificandosi una delle sopraelencate ipotesi, la Banca intenda avvalersi delle facoltà di cui ai commi precedenti, ne darà comunicazione al Cliente per iscritto (anche a mezzo telex, telegramma, fax o semplice lettera).

In conseguenza il Cliente e/o i garanti saranno tenuti all'immediato pagamento oltre che delle eventuali rate scadute e non soddisfatte, anche dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere al giorno della risoluzione del contratto o della

dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, nonché degli interessi, accessori e spese, ivi compreso l'importo dei premi di assicurazione che la Banca, in mancanza di pagamento eseguito dal Cliente e/o dai garanti, avesse ritenuto di soddisfare in loro vece. Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, che potrà agire nei confronti del Cliente e dei garanti nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportune. Il Cliente dovrà inoltre corrispondere alla Banca una penale calcolata con le medesime modalità ed in misura pari al compenso da corrispondere per l'estinzione anticipata contrattualmente prevista, sul capitale erogato od utilizzato.

art. 10) (Estinzione anticipata di mutuo ipotecario)

Il Cliente ha facoltà di richiedere, mediante comunicazione da inoltrarsi per iscritto e con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso in coincidenza con le date di scadenza delle rate, l'estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento.

In tal caso il Cliente si obbliga a corrispondere alla Banca il capitale, gli interessi, e nei casi e secondo le modalità contrattualmente convenute con la Banca stessa, le spese per conteggi e gli altri oneri maturati, nonché ove contrattualmente previsto, un compenso nella misura indicata in atto, calcolato sull'importo in linea capitale restituito anticipatamente, fermo restando che nessun compenso o penale può essere contrattualmente convenuta in caso di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

Il predetto compenso è dovuto alla Banca anche in caso di restituzione anticipata volontaria prima della stipulazione dell'atto di erogazione o di utilizzo a saldo e quietanza.

Ogni restituzione parziale avrà per effetto di ridurre l'importo delle rate successive fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e Cliente.

art. 11) Estinzione anticipata di mutuo fondiario (stipulato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 385/1993)

Il Cliente ha facoltà di richiedere, mediante comunicazione da inoltrarsi per iscritto e con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso in coincidenza con le date di scadenza delle rate, l'estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento.

In caso di estinzione anticipata di mutuo fondiario concesso ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993, alla Banca è dovuto il rimborso del capitale, degli interessi e degli eventuali altri oneri maturati secondo le modalità contrattualmente convenute con la Banca stessa, nonché ove contrattualmente previsto, un compenso onnicomprensivo determinato secondo i criteri previsti in contratto, fermo restando che nessun compenso o penale può essere contrattualmente convenuta in caso di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

Il predetto compenso onnicomprensivo è dovuto alla Banca anche in caso di restituzione anticipata volontaria prima della stipulazione dell'atto di erogazione o di utilizzo a saldo e quietanza.

Ogni restituzione parziale avrà per effetto di ridurre l'importo delle rate successive fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e Cliente.

art. 12) (Clausola operante solo se contrattualmente prevista ed esclusivamente in caso di riduzione di tasso in periodo regolato a tasso fisso)

Il Cliente prende atto che la riduzione/rinegoziazione del tasso di interesse stabilito in atto comporta per la Banca, per il residuo periodo a tasso fisso, la necessità di effettuare una nuova operazione di provvista fondi a tassi diversi da quelli praticati all'epoca della stipula del finanziamento.

La Banca darà pertanto corso ad una operazione di investimento finanziario (di seguito denominato "finanziamento di reimpiego") di durata e modalità di rimborso pari a quelle del residuo periodo a tasso fisso del presente finanziamento.

In tale ipotesi il Cliente si impegna a corrispondere alla Banca un compenso in misura pari alla differenza che risulterà a sfavore della Banca, fra l'ammontare degli interessi che sarebbero maturati per la durata residua del periodo a tasso fisso se il tasso di interesse non fosse stato ridotto e l'ammontare totale degli interessi del "finanziamento di reimpiego", calcolati per un periodo di durata pari a quella del residuo periodo a tasso fisso.

Questi ultimi saranno determinati applicando al "finanziamento di reimpiego" il tasso di interesse effettivo annuo pari alla quotazione del tasso di deposito stabilito dalla B.C.E. - Banca Centrale Europea, pubblicato sulla stampa specializzata alla data di riduzione del tasso.

Il compenso, calcolato come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo valore attuale alla data di riduzione del tasso.

Rimane fermo che, nel caso in cui il tasso di cui al precedente comma risultasse superiore a quello applicato al finanziamento, il Cliente non dovrà corrispondere alcun compenso.

art. 13) (Imputazione dei pagamenti)

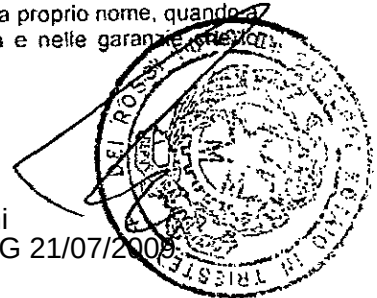
Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, 1 comma, c.c. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art. 1193, 2 comma, c.c. i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Salvo diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dal Cliente verrà imputato innanzitutto al rimborso di spese ed oneri, quindi al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale.

In caso di mora/inadempimento, è in facoltà della Banca imputare i versamenti ricevuti innanzitutto al rimborso degli interessi di mora complessivamente maturati, delle spese e degli oneri, quindi degli accessori e degli interessi corrispettivi ed infine del capitale.

art. 14) (Pagamenti effettuati da terzi) - (clausola non operante nel caso di surrogazione, ai sensi dell'art. 1202 cod. civ., per volontà del debitore che rivesta la qualità di consumatore)

La Banca avrà diritto di rifiutare i pagamenti di capitale, di rate di ammortamento e accessori, offerti da terzi a proprio nome, quando a favore di chi intende effettuare tali pagamenti potesse derivare la surrogazione nel credito della Banca e nelle garanzie che vi assistono.



Tuttavia è in facoltà della Banca accettare tali pagamenti quando, nei riguardi della garanzia ipotecaria, i terzi dichiarino di subordinare le loro ragioni a quelle spettanti alla Banca in dipendenza del finanziamento o di altri finanziamenti che fossero stati in seguito concessi dalla Banca con ipoteca sugli stessi immobili.

art. 15) (Garanzia dell'ipoteca)

L'ipoteca garantisce il rimborso alla Banca delle somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

L'eventuale erronea od incompleta descrizione dell'immobile ipotecato non costituisce motivo d'eccezione per la validità dell'ipoteca.

L'ipoteca si intende estesa tanto all'immobile quanto (ai successivi ampliamenti ed) alle altre accessioni dell'immobile ipotecando, ai sensi dell'art. 2811 del vigente codice civile.

Il Cliente e l'eventuale garante, esonerano espressamente il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari competente da qualunque personale responsabilità in ordine alle formalità che verranno richieste, consentendo che l'ipoteca venga iscritta a richiesta di chiunque e che nella nota di iscrizione vengano inseriti i patti e le condizioni del presente Capitolato.

art. 16) Liberazione dei beni in garanzia (Clausola non operante per soggetti consumatori ovvero soggetti non fallibili).

Salvo i casi diversamente previsti dalla legge, il Cliente ed i terzi garanti prestatori di garanzie reali rinunciano espressamente sin d'ora a richiedere, in caso di estinzione anticipata, la liberazione anche parziale, dei beni dalle garanzie reali prestate, sino a che siano trascorsi due anni dalla data di versamento ad estinzione e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1200 cod.civ.

Nell'eventualità di rimborso alla scadenza contrattuale, ovvero successivo, il termine di cui al comma precedente è stabilito in mesi sei.

La Banca si riserva peraltro di consentire, a proprio insindacabile giudizio, la cancellazione dell'ipoteca anche prima che sia trascorso il termine suddetto, nonché eventuali restrizioni o riduzioni dell'ipoteca stessa anche prima dell'estinzione totale del finanziamento.

art. 17) Restrizione e riduzione della garanzia ipotecaria nei mutui fondiari stipulati ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 385/1993

In materia di restrizione e riduzione della garanzia ipotecaria, ai contratti di finanziamento fondiario si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, comma 5, del D. Lgs. 385/93, secondo il quale i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38 del citato D. Lgs. 385/93.

art. 18) deroga dell'art. 2869 c.c.) (clausola non operante per soggetti consumatori)

Il terzo datore di ipoteca, dispensando la Banca dall'osservanza dell'art. 2869 c.c. - estinzione dell'ipoteca per il fatto del creditore - dichiara di rinunciare all'eccezione di estinzione dell'ipoteca qualora per fatto eventuale della Banca creditrice, non possa aver luogo la propria surrogazione nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore stesso, convenendosi espressamente tra datore di ipoteca e Banca che l'ipoteca concessa a garanzia del finanziamento resterà ferma e valida anche in tal caso.

art. 19) (Libri contabili) (Clausola non operante per soggetti consumatori)

Fra la Banca ed il Cliente fanno prova i libri e le scritture contabili della Banca.

art. 20) (Domicilio)

In caso di trasferimento all'estero del Cliente, il suo domicilio - in difetto di diversa indicazione data dal cliente medesimo in contratto - ai sensi e per gli effetti dei rapporti qui regolati, s'intende automaticamente eletto presso il Sindaco della città di Verona.

Art.21) (Mezzi di tutela stragiudiziale e esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, ovvero del procedimento di cui all'art. 128 bis del decreto legislativo n. 385/1993, oppure del procedimento ai sensi del d. lgs. n. 179/2007 per i servizi e attività di investimento. Condizione di procedibilità.)

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca per lettera raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale della "Banca" indicato nella premessa del contratto di cui questo capitolato forma parte integrante e sostanziale oppure, per via telematica collegandosi al sito www.bancopopolare.it, sezione "il gruppo risponde", selezionare Banca, sezione "Contattaci" e infine sezione "Reclami". La Banca deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora il reclamo abbia per oggetto servizi e attività di investimento il reclamo va inoltrato all'indirizzo sopra indicato (o per via telematica accedendo al sito sopra indicato). La banca deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto può rivolgersi, ai sensi dell'art. 128 bis TUB, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), o all'Ombudsman Giuri Bancario istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario qualora il reclamo abbia per oggetto servizi e attività di investimento. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente; può essere presentato per conto del Cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il Cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128 bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it).

4. Il Cliente può altresì rivolgersi direttamente, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 2, all'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della

Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Peraltro il Cliente prende atto che l'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prevede che se il Cliente o la Banca intendono esercitare in giudizio una azione relativa - tra l'altro - a contratti assicurativi, bancari e finanziari, sono tenute preliminarmente ad esperire un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 28/2010.

Pertanto, in relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, i contraenti concordano (in attuazione dell'art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, nonché la facoltà di esperire il procedimento di cui al d. lgs. n. 179 del 8 ottobre 2007 e cioè il ricorso alla Camera di Conciliazione istituita presso la Consob, qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento. Sia il procedimento di cui all'art. 128 bis TUB, che il ricorso ai sensi del d. lgs. n. 179/2007 assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010.

art. 22) (Foro competente) **(Clausola non operante in caso di finanziamenti concessi a persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; deroga di competenza dell'Autorità giudiziaria)**

Per eventuali controversie che potessero sorgere fra il Cliente e la Banca Foro competente è quello della Sede Legale della Banca o, in alternativa, quello della dipendenza della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di finanziamento.

Sia il Cliente che la Banca potranno instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o sede del Cliente, come anche, in alternativa davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della Banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del Cliente stesso ovvero uno stabilimento con rappresentante del Cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Le parti sottoscritte dichiarano altresì di approvare specificamente ai sensi dell'art.1341, 2° comma cod.civ. e delle altre disposizioni di legge che ne esigono specifica approvazione le clausole di cui ai seguenti articoli: art.2, lett.e) (ove del caso) assicurazione contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio ed altri rischi dell'immobile ipotecato; art. 2, lett.m): divieto di alterazione della condizione giuridica degli immobili, (locazione, costituzione di servitù, etc.) senza preventiva autorizzazione della Banca; art. 2, lett.n): divieto di alienazione degli immobili ipotecati senza preventiva autorizzazione della Banca; art.3, comma 4): condizioni per l'erogazione od utilizzo della somma finanziata: facoltà per la Banca di capitalizzare gli interessi in caso di finanziamenti utilizzabili mediante versamenti rateali o prelievi frazionati; art. 3, comma 5): causa di risoluzione del rapporto; art. 4, commi 4 e 5): risoluzione del contratto in caso di realizzazione di varianti non debitamente autorizzate dalle Autorità competenti e in caso di inosservanza dei termini per l'esecuzione delle opere finanziate; art. 5): spese per il recupero del credito e rimborso di oneri o aggravii; art. 6): vincolo solidale ed indivisibile per eredi ed aventi causa, eventuale rinuncia al beneficio della preventiva escussione e deroga all'art.1957 cod.civ.; art. 8): oneri fiscali e rinuncia ad opporre eccezioni; art. 9): risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine; art. 10) spese e commissioni di estinzione anticipata di mutuo ipotecario; art. 11): commissione per estinzione anticipata di mutuo fondiario; art. 12): rinegoziazione del tasso di interesse (in caso di operazioni a tasso fisso); art. 13): imputazione dei pagamenti; art. 16) rinuncia a richiedere la cancellazione, restrizione o riduzione delle garanzie; art. 18) deroga all'art. 2869 c.c.; art. 19) efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili della Banca **(clausola non operante per soggetti consumatori)**; art. 20) elezione di domicilio; art.22) deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

del CONTRATTO di MUTUO CASA A TASSO VARIABILE CON OPZIONE DI PASSAGGIO A TASSO FISSO SENZA TASSO D'INGRESSO**a) tasso di interesse applicato sul capitale mutuato:**

variabile ed automaticamente determinato in misura pari a 2,800 punti in più dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 1 (un) mese base 365 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - Euribor Panel Steering Committee), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata. Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso viene pertanto aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese solare. Attualmente il valore del parametro di riferimento è pari al 0,827% (dato da aggiornare dalla dipendenza in data stipula dopo aver eseguito la funzione "stipula e stampa piano" in Elise), e quindi alla data odierna il tasso di interesse è pari al 3,627% (..... per cento) (dato da aggiornare dalla dipendenza in data stipula dopo aver eseguito la funzione "stipula e stampa piano" in Elise).

Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale parametro di indicizzo, il LIBOR 3 mesi, riferito all'Euro, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare, come rilevato sulla stampa specializzata, maggiorato dello spread di cui sopra; in caso di aumento o diminuzione di quest'ultimo parametro di riferimento, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni a decorrere dall'1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo alla predetta variazione, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare.

- a bis) Sarà facoltà della Parte mutuataria ottenere l'applicazione, in qualsiasi momento durante l'ammortamento e per più volte, del tasso in misura fissa pari a 2,800 punti in più del tasso IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro), ovvero EUROIRS, quotazione lettera - più prossima per scadenza alla durata che verrà indicata nell'opzione - del secondo giorno lavorativo antecedente la fine del mese solare precedente la data di decorrenza dell'ulteriore periodo a tasso fisso; le frazioni di anno saranno considerate come un anno intero.

La durata dell'opzione non potrà essere inferiore ad anni 3, e comunque non potrà mai superare la durata residua del finanziamento.

La rilevazione del tasso fisso IRS (ovvero EUROIRS) verrà effettuata dalla Banca in base alle quotazioni pubblicate sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (qualora detta pubblicazione non fosse disponibile, verrà fatto riferimento all'ultima quotazione "ASK" del tasso IRS, alla stessa data, del circuito telematico Bloomberg).

La Parte mutuataria prende atto che il diritto di ottenere l'applicazione del tasso fisso potrà essere esercitato, mediante richiesta scritta (inoltrata a mezzo posta mediante lettera raccomandata a.r., ovvero presentata direttamente alla Banca) che deve pervenire alla Dipendenza della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente sul quale vengono addebitate le rate di rimborso del mutuo, entro e non oltre 45 giorni antecedenti la data di decorrenza come di seguito determinata:

.. (in caso di rata mensile) inizio del secondo mese solare successivo la data di ricezione della richiesta, fermo restando il rispetto del termine di preavviso sopra indicato;

.. (in caso di rata trimestrale) inizio del trimestre solare successivo la data di ricezione della richiesta, fermo restando il rispetto del termine di preavviso sopra indicato.

b) dati contratto:

- intestato a: [REDACTED]
- importo: Euro 94.307,99
- durata: 300 mesi, oltre al periodo di preammortamento;
- rimborso: mediante pagamento di nr. 300 rate mensili posticipate;

c) sono inoltre a carico della Parte mutuataria le seguenti condizioni e spese:

- per istruttoria pari a Euro 100,00;
- per imposta sostitutiva ex DPR 601/73 pari a Euro 235,76
- per perizia tecnico estimativa Euro 320,00;
- per incasso rata Euro 2,00 cadauna
- per avvisatura per rata Euro 1,25 (solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente)
- per bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate, in misura come per legge.

- tasso di mora: in ragione di 2,000 (due/00) punti in più del tasso di interesse come sopra applicato in vigore alla scadenza della rata e comunque nel rispetto della L. 108/96.



- garanzie: ipoteca di 1° grado sull'immobile: di proprietà di [redacted] costituito da A-3 , ABITAZIONE ECONOMICA, URBANO, TRIESTE FOGLIO 12 MAPPALE 6 SUBALTERNO 2 METRI- QUADRI 67,00 con la seguente descrizione/ubicazione: ABITAZIONE ECONOMICA SITO IN VIA AQUILEIA, 10, TRIESTE, TS, 34136

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al 4,8964%

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

18745 28727
"TABELLA SPESE ED ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE"
PER ADEMPIMENTI / PRESTAZIONI EVENTUALI, CONNESSE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

SPESE PER RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE / DOCUMENTI CATASTALI, LEGALI, CONTABILI, INTERESSI, ECC.
Euro 1,25

SPESE DI RINNOVAZIONE DELL'IPOTECA

0,50%, calcolato sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria prima della scadenza dei venti anni dalla data della prima iscrizione, qualora risultino ancora in essere delle ragioni di credito a favore della Banca

SPESE PER RILASCIO ATTO DI ASSENSO (lettera + minuta atto) RICHIESTO DALLA PARTE MUTUATARIA

- in caso di cancellazione ipotecaria: Euro 175,00
 - nei casi di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi: Euro 250,00
- (oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.)

* **NON DOVUTE NEL CASO DI CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 8-SEXIES E SEGUENTI, DEL D.L. N. 7/2007 CONVERTITO NELLA L. N. 40/2007 E DELL'ART. 40-BIS DEL D.LGS. N. 385/1993**

SPESE PER SVINCOLI ASSICURATIVI E LIQUIDAZIONE SINISTRI

Euro 75,00

SPESE PER ACCOLLI

0,50% sul debito residuo

- minimo Euro 200,00
- massimo Euro 350,00

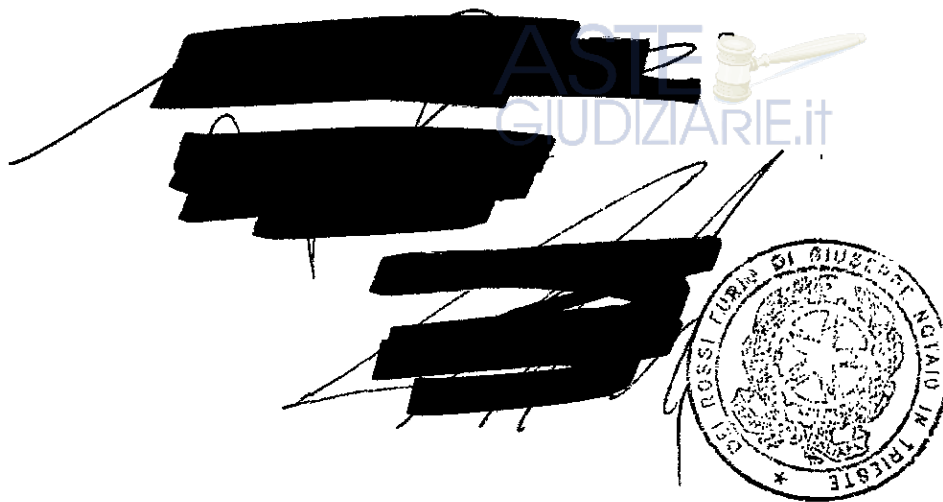
(oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.)

PORTABILITÀ DEL MUTUO / SURROGAZIONE

Non sono dovute spese, ai sensi dell'art. 120 quater del D.Lgs. n. 385/1993

SPESE PER PRATICHE RINUNCIATE

Euro 150,00



ASTE
GIUDIZIARIE.IT

PIANO DI AMMORTAMENTO

DATA 22/02/2012	Capogruppo 261	Filiale 261	Dipendenza TRIESTE-P. GARIBALDI	DECORRENZA 22/02/2012		
NDG 6565763	Intestazione			Rapporto 00405756 /		
Posiz. NDG	Tipo finanz. CAS MUTUO CASA		Imp. rata rich.	IMP. 94.307,99		
PREAMMORTAMENTO: tasso		3,677 % n.	1 rate Mensile	Durata 1 mesi		
AMMORTAMENTO: 1° tasso		3,677 % n.	300 rate Mensile	Durata 300 mesi		
2° tasso		0,000 % dopo mesi 0				
Int. anticipati: 0	ISC/TAEG 4,8964	Delibera	Convenzione PRICA	Pratica Stipulato		
Prog. Rata	Scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Comm/contr/ass	Importo Rata

1 P	29/02/2012	94.307,99	0,00	66,50	2,00	68,50
1 A	31/03/2012	94.307,99	192,15	288,98	2,00	483,13
2 A	30/04/2012	94.115,84	192,74	288,39	2,00	483,13
3 A	31/05/2012	93.923,10	193,33	287,80	2,00	483,13
4 A	30/06/2012	93.729,77	193,93	287,20	2,00	483,13
5 A	31/07/2012	93.535,84	194,52	286,61	2,00	483,13
6 A	31/08/2012	93.341,32	195,12	286,01	2,00	483,13
7 A	30/09/2012	93.146,20	195,71	285,42	2,00	483,13
8 A	31/10/2012	92.950,49	196,31	284,82	2,00	483,13
9 A	30/11/2012	92.754,18	196,92	284,21	2,00	483,13
10 A	31/12/2012	92.557,26	197,52	283,61	2,00	483,13
11 A	31/01/2013	92.359,74	198,12	283,01	2,00	483,13
12 A	28/02/2013	92.161,62	198,73	282,40	2,00	483,13
13 A	31/03/2013	91.962,89	199,34	281,79	2,00	483,13
14 A	30/04/2013	91.763,55	199,95	281,18	2,00	483,13
15 A	31/05/2013	91.563,60	200,56	280,57	2,00	483,13
16 A	30/06/2013	91.363,04	201,18	279,95	2,00	483,13
17 A	31/07/2013	91.161,86	201,79	279,34	2,00	483,13
18 A	31/08/2013	90.960,07	202,41	278,72	2,00	483,13
19 A	30/09/2013	90.757,66	203,03	278,10	2,00	483,13
20 A	31/10/2013	90.554,63	203,66	277,47	2,00	483,13
21 A	30/11/2013	90.350,97	204,28	276,85	2,00	483,13
22 A	31/12/2013	90.146,69	204,91	276,22	2,00	483,13
23 A	31/01/2014	89.941,78	205,53	275,60	2,00	483,13
24 A	28/02/2014	89.736,25	206,16	274,97	2,00	483,13
25 A	31/03/2014	89.530,09	206,79	274,34	2,00	483,13
26 A	30/04/2014	89.323,30	207,43	273,70	2,00	483,13
27 A	31/05/2014	89.115,87	208,06	273,07	2,00	483,13
28 A	30/06/2014	88.907,81	208,70	272,43	2,00	483,13
29 A	31/07/2014	88.699,11	209,34	271,79	2,00	483,13
30 A	31/08/2014	88.489,77	209,98	271,15	2,00	483,13
31 A	30/09/2014	88.279,79	210,63	270,50	2,00	483,13
32 A	31/10/2014	88.069,16	211,27	269,86	2,00	483,13
33 A	30/11/2014	87.857,89	211,92	269,21	2,00	483,13
34 A	31/12/2014	87.645,97	212,57	268,56	2,00	483,13
35 A	31/01/2015	87.433,40	213,22	267,91	2,00	483,13
36 A	28/02/2015	87.220,18	213,87	267,26	2,00	483,13
37 A	31/03/2015	87.006,31	214,53	266,60	2,00	483,13
38 A	30/04/2015	86.791,78	215,19	265,94	2,00	483,13
39 A	31/05/2015	86.576,59	215,84	265,29	2,00	483,13
40 A	30/06/2015	86.360,75	216,51	264,62	2,00	483,13
41 A	31/07/2015	86.144,24	217,17	263,96	2,00	483,13
42 A	31/08/2015	85.927,07	217,84	263,29	2,00	483,13
43 A	30/09/2015	85.709,23	218,50	262,63	2,00	483,13
44 A	31/10/2015	85.490,73	219,17	261,96	2,00	483,13
45 A	30/11/2015	85.271,56	219,84	261,29	2,00	483,13
46 A	31/12/2015	85.051,72	220,52	260,61	2,00	483,13
47 A	31/01/2016	84.831,20	221,19	259,94	2,00	483,13
48 A	29/02/2016	84.610,01	221,87	259,26	2,00	483,13
49 A	31/03/2016	84.388,14	222,55	258,58	2,00	483,13
50 A	30/04/2016	84.165,59	223,23	257,90	2,00	483,13
51 A	31/05/2016	83.942,36	223,92	257,21	2,00	483,13
52 A	30/06/2016	83.718,44	224,60	256,53	2,00	483,13
53 A	31/07/2016	83.493,84	225,29	255,84	2,00	483,13
54 A	31/08/2016	83.268,55	225,98	255,15	2,00	483,13
55 A	30/09/2016	83.042,57	226,67	254,46	2,00	483,13
56 A	31/10/2016	82.815,90	227,37	253,76	2,00	483,13
57 A	30/11/2016	82.588,53	228,06	253,07	2,00	483,13
58 A	31/12/2016	82.360,47	228,76	252,37	2,00	483,13
59 A	31/01/2017	82.131,71	229,46	251,67	2,00	483,13
60 A	28/02/2017	81.902,25	230,17	250,96	2,00	483,13

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE:

Firma de _____ parte finanziata /mutuataria

Firma de _____ garant

Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale, Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona, Tel. 045/8675111; Fax 045/8675474; Web: www.bancopopolare.it - segreteria: 045/8675111
Capitale Sociale al 30 settembre 2011: Euro 4.293.671.248,58 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 0370043038
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n° 5665 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi

G 700163 - Mutui: Piano di Ammortamento - 03.06/06 F6

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 1007/2009

PIANO DI AMMORTAMENTO

DATA 22/02/2012	Capogruppo 261	Filiale 261	Dipendenza TRIESTE-P.GARIBALDI			DECORRENZA 22/02/2012	
NDG 6565763	Intestazione					Rapporto 00405756 / *****	
Posiz.NDG ***** / *****	Tipo finanz.	CAS MUTUO CASA	Imp.rata rich.			IMP. 94.307,99	
PREAMMORTAMENTO: tasso		3,677 % n.	1	rate Mensile	Durata 1		mesi
AMMORTAMENTO: 1° tasso		3,677 % n.	300	rate Mensile	Durata 300		mesi
2° tasso		0,000 % dopo mesi	0				
Int anticipati: 0	ISC/TAEG 4,8964		Delibera		Convenzione PRICA	Pratica Stipulato	
Prog.Rata	Scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Comm/contr/ass	Importo Rata	

- 61 A	31/03/2017	81.672,08	230,87	250,26	2,00	483,13
- 62 A	30/04/2017	81.441,21	231,58	249,55	2,00	483,13
- 63 A	31/05/2017	81.209,63	232,29	248,84	2,00	483,13
- 64 A	30/06/2017	80.977,34	233,00	248,13	2,00	483,13
- 65 A	31/07/2017	80.744,34	233,72	247,41	2,00	483,13
- 66 A	31/08/2017	80.510,62	234,43	246,70	2,00	483,13
- 67 A	30/09/2017	80.276,19	235,15	245,98	2,00	483,13
- 68 A	31/10/2017	80.041,04	235,87	245,26	2,00	483,13
- 69 A	30/11/2017	79.805,17	236,59	244,54	2,00	483,13
- 70 A	31/12/2017	79.568,58	237,32	243,81	2,00	483,13
- 71 A	31/01/2018	79.331,26	238,05	243,08	2,00	483,13
- 72 A	28/02/2018	79.093,21	238,78	242,35	2,00	483,13
- 73 A	31/03/2018	78.854,43	239,51	241,62	2,00	483,13
- 74 A	30/04/2018	78.614,92	240,24	240,89	2,00	483,13
- 75 A	31/05/2018	78.374,68	240,98	240,15	2,00	483,13
- 76 A	30/06/2018	78.133,70	241,72	239,41	2,00	483,13
- 77 A	31/07/2018	77.891,98	242,46	238,67	2,00	483,13
- 78 A	31/08/2018	77.649,52	243,20	237,93	2,00	483,13
- 79 A	30/09/2018	77.406,32	243,94	237,19	2,00	483,13
- 80 A	31/10/2018	77.162,38	244,69	236,44	2,00	483,13
- 81 A	30/11/2018	76.917,69	245,44	235,69	2,00	483,13
- 82 A	31/12/2018	76.672,25	246,19	234,94	2,00	483,13
- 83 A	31/01/2019	76.426,06	246,95	234,18	2,00	483,13
- 84 A	28/02/2019	76.179,11	247,70	233,43	2,00	483,13
- 85 A	31/03/2019	75.931,41	248,46	232,67	2,00	483,13
- 86 A	30/04/2019	75.682,95	249,22	231,91	2,00	483,13
- 87 A	31/05/2019	75.433,73	249,99	231,14	2,00	483,13
- 88 A	30/06/2019	75.183,74	250,75	230,38	2,00	483,13
- 89 A	31/07/2019	74.932,99	251,52	229,61	2,00	483,13
- 90 A	31/08/2019	74.681,47	252,29	228,84	2,00	483,13
- 91 A	30/09/2019	74.429,18	253,07	228,06	2,00	483,13
- 92 A	31/10/2019	74.176,11	253,84	227,29	2,00	483,13
- 93 A	30/11/2019	73.922,27	254,62	226,51	2,00	483,13
- 94 A	31/12/2019	73.667,65	255,40	225,73	2,00	483,13
- 95 A	31/01/2020	73.412,25	256,18	224,95	2,00	483,13
- 96 A	29/02/2020	73.156,07	256,97	224,16	2,00	483,13
- 97 A	31/03/2020	72.899,10	257,76	223,37	2,00	483,13
- 98 A	30/04/2020	72.641,34	258,54	222,59	2,00	483,13
- 99 A	31/05/2020	72.382,80	259,34	221,79	2,00	483,13
- 100 A	30/06/2020	72.123,46	260,13	221,00	2,00	483,13
- 101 A	31/07/2020	71.863,33	260,93	220,20	2,00	483,13
- 102 A	31/08/2020	71.602,40	261,73	219,40	2,00	483,13
- 103 A	30/09/2020	71.340,67	262,53	218,60	2,00	483,13
- 104 A	31/10/2020	71.078,14	263,33	217,80	2,00	483,13
- 105 A	30/11/2020	70.814,81	264,14	216,99	2,00	483,13
- 106 A	31/12/2020	70.550,67	264,95	216,18	2,00	483,13
- 107 A	31/01/2021	70.285,72	265,76	215,37	2,00	483,13
- 108 A	28/02/2021	70.019,96	266,58	214,55	2,00	483,13
- 109 A	31/03/2021	69.753,38	267,39	213,74	2,00	483,13
- 110 A	30/04/2021	69.485,99	268,21	212,92	2,00	483,13
- 111 A	31/05/2021	69.217,78	269,04	212,09	2,00	483,13
- 112 A	30/06/2021	68.948,74	269,86	211,27	2,00	483,13
- 113 A	31/07/2021	68.678,88	270,69	210,44	2,00	483,13
- 114 A	31/08/2021	68.408,19	271,52	209,61	2,00	483,13
- 115 A	30/09/2021	68.136,67	272,35	208,78	2,00	483,13
- 116 A	31/10/2021	67.864,32	273,18	207,95	2,00	483,13
- 117 A	30/11/2021	67.591,14	274,02	207,11	2,00	483,13
- 118 A	31/12/2021	67.317,12	274,86	206,27	2,00	483,13
- 119 A	31/01/2022	67.042,26	275,70	205,43	2,00	483,13
- 120 A	28/02/2022	66.766,56	276,55	204,58	2,00	483,13
- 121 A	31/03/2022	66.490,01	277,39	203,74	2,00	483,13

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE:

Firma de _____ parte finanziata /mutuataria

Firma de _____ garant

Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona; Tel. 045/8675111; Fax 045/8675474; Web: www.bancopopolare.it - seg@bancopopolare.it
Capitale Sociale al 30 settembre 2011: Euro 4.293.671.248,88 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, 03700410236 - ABI: 05634

Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n° 5888 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Agente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

G 700163 - Mutui: Piano di Ammortamento - 03.05/06.F6

COPIA PER LA BANCA

PIANO DI AMMORTAMENTO

DATA 22/02/2012 Capogruppo 261 Filiale 261 Dipendenza TRIESTE-P.GARIBALDI DECORRENZA 22/02/2012
 NDG 6565763 Intestazione Rapporto 00405756 / *****
 Posiz.NDG / Tipo finanz. CAS MUTUO CASA Imp.rata rich. IMP. 94.307,99
 PREAMMORTAMENTO: tasso 3,677 % n. 1 rate Mensile Durata 1 mesi
 AMMORTAMENTO: 1° tasso 3,677 % n. 300 rate Mensile Durata 300 mesi
 2° tasso 0,000 % dopo mesi 0

Intanticipati: 0	ISC/TAEG 4,8964	Delibera	Convenzione PRICA	Pratica	Scipulato	
Prog.Rata	Scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Comm/contr/ass	Importo Rata
- 122 A	30/04/2022	66.212,62	278,24	202,89	2,00	483,13
- 123 A	31/05/2022	65.934,38	279,10	202,03	2,00	483,13
- 124 A	30/06/2022	65.655,28	279,95	201,18	2,00	483,13
- 125 A	31/07/2022	65.375,33	280,81	200,32	2,00	483,13
- 126 A	31/08/2022	65.094,52	281,67	199,46	2,00	483,13
- 127 A	30/09/2022	64.812,85	282,53	198,60	2,00	483,13
- 128 A	31/10/2022	64.530,32	283,40	197,73	2,00	483,13
- 129 A	30/11/2022	64.246,92	284,27	196,86	2,00	483,13
- 130 A	31/12/2022	63.962,65	285,14	195,99	2,00	483,13
- 131 A	31/01/2023	63.677,51	286,01	195,12	2,00	483,13
- 132 A	28/02/2023	63.391,50	286,89	194,24	2,00	483,13
- 133 A	31/03/2023	63.104,61	287,77	193,36	2,00	483,13
- 134 A	30/04/2023	62.816,84	288,65	192,48	2,00	483,13
- 135 A	31/05/2023	62.528,19	289,53	191,60	2,00	483,13
- 136 A	30/06/2023	62.238,66	290,42	190,71	2,00	483,13
- 137 A	31/07/2023	61.948,24	291,31	189,82	2,00	483,13
- 138 A	31/08/2023	61.656,93	292,20	188,93	2,00	483,13
- 139 A	30/09/2023	61.364,73	293,10	188,03	2,00	483,13
- 140 A	31/10/2023	61.071,63	294,00	187,13	2,00	483,13
- 141 A	30/11/2023	60.777,63	294,90	186,23	2,00	483,13
- 142 A	31/12/2023	60.482,73	295,80	185,33	2,00	483,13
- 143 A	31/01/2024	60.186,93	296,71	184,42	2,00	483,13
- 144 A	29/02/2024	59.890,22	297,62	183,51	2,00	483,13
- 145 A	31/03/2024	59.592,60	298,53	182,60	2,00	483,13
- 146 A	30/04/2024	59.294,07	299,44	181,69	2,00	483,13
- 147 A	31/05/2024	58.994,63	300,36	180,77	2,00	483,13
- 148 A	30/06/2024	58.694,27	301,28	179,85	2,00	483,13
- 149 A	31/07/2024	58.392,99	302,20	178,93	2,00	483,13
- 150 A	31/08/2024	58.090,79	303,13	178,00	2,00	483,13
- 151 A	30/09/2024	57.787,66	304,06	177,07	2,00	483,13
- 152 A	31/10/2024	57.483,60	304,99	176,14	2,00	483,13
- 153 A	30/11/2024	57.178,61	305,93	175,20	2,00	483,13
- 154 A	31/12/2024	56.872,68	306,86	174,27	2,00	483,13
- 155 A	31/01/2025	56.565,82	307,80	173,33	2,00	483,13
- 156 A	28/02/2025	56.258,02	308,75	172,38	2,00	483,13
- 157 A	31/03/2025	55.949,27	309,69	171,44	2,00	483,13
- 158 A	30/04/2025	55.639,58	310,64	170,49	2,00	483,13
- 159 A	31/05/2025	55.328,94	311,59	169,54	2,00	483,13
- 160 A	30/06/2025	55.017,35	312,55	168,58	2,00	483,13
- 161 A	31/07/2025	54.704,80	313,51	167,62	2,00	483,13
- 162 A	31/08/2025	54.391,29	314,47	166,66	2,00	483,13
- 163 A	30/09/2025	54.076,82	315,43	165,70	2,00	483,13
- 164 A	31/10/2025	53.761,39	316,40	164,73	2,00	483,13
- 165 A	30/11/2025	53.444,99	317,37	163,76	2,00	483,13
- 166 A	31/12/2025	53.127,62	318,34	162,79	2,00	483,13
- 167 A	31/01/2026	52.809,28	319,31	161,82	2,00	483,13
- 168 A	28/02/2026	52.489,97	320,29	160,84	2,00	483,13
- 169 A	31/03/2026	52.169,68	321,27	159,86	2,00	483,13
- 170 A	30/04/2026	51.848,41	322,26	158,87	2,00	483,13
- 171 A	31/05/2026	51.526,15	323,25	157,88	2,00	483,13
- 172 A	30/06/2026	51.202,90	324,24	156,89	2,00	483,13
- 173 A	31/07/2026	50.878,66	325,23	155,90	2,00	483,13
- 174 A	31/08/2026	50.553,43	326,23	154,90	2,00	483,13
- 175 A	30/09/2026	50.227,20	327,23	153,90	2,00	483,13
- 176 A	31/10/2026	49.899,97	328,23	152,90	2,00	483,13
- 177 A	30/11/2026	49.571,74	329,23	151,90	2,00	483,13
- 178 A	31/12/2026	49.242,51	330,24	150,89	2,00	483,13
- 179 A	31/01/2027	48.912,27	331,25	149,88	2,00	483,13
- 180 A	28/02/2027	48.581,02	332,27	148,86	2,00	483,13
- 181 A	31/03/2027	48.248,75	333,29	147,84	2,00	483,13
- 182 A	30/04/2027	47.915,46	334,31	146,82	2,00	483,13

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE:

Firma de _____ parte finanziata /mutuataria

Firma de _____

Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona, Tel. 045/8675111; Fax 045/8675474; Web: www.bancopopolare.it

Capitale Sociale al 30 settembre 2011: Euro 4.293.671.248,68 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 03062230238 - 03062230238

Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 5668 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

G 700163 - Mutui: Piano di Ammortamento - 03.06/06.F6

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 24/07/2009

PIANO DI AMMORTAMENTO

DATA 22/02/2012	Capogruppo 261	Filiale 261	Dipendenza TRIESTE-P.GARIBALDI			DECORRENZA 22/02/2012		
NDG 6565763	Intestazione					Rapporto 00405756 / *****		
Posiz.NDG ***** / *****	Tipo finanz.	CAS MUTUO CASA	Imp.rata rich.			IMP. 94.307,99		
PREAMMORTAMENTO: tasso		3,677 % n.	1	rate Mensile	Durata 1	mesi		
AMMORTAMENTO: 1° tasso		3,677 % n.	300	rate Mensile	Durata 300	mesi		
2° tasso		0,000 % dopo mesi 0						
Int.anticipati: 0	ISC/TAEG 4,8964	Delibera	Convenzione PRICA		Pratica Stipulato			
Prog.Rata	Scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Comm/contr/ass	Importo Rata		

- 183 A	31/05/2027	47.581,15	335,33	145,80	2,00	483,13
- 184 A	30/06/2027	47.245,82	336,36	144,77	2,00	483,13
- 185 A	31/07/2027	46.909,46	337,39	143,74	2,00	483,13
- 186 A	31/08/2027	46.572,07	338,43	142,70	2,00	483,13
- 187 A	30/09/2027	46.233,64	339,46	141,67	2,00	483,13
- 188 A	31/10/2027	45.894,18	340,50	140,63	2,00	483,13
- 189 A	30/11/2027	45.553,68	341,55	139,58	2,00	483,13
- 190 A	31/12/2027	45.212,13	342,59	138,54	2,00	483,13
- 191 A	31/01/2028	44.869,54	343,64	137,49	2,00	483,13
- 192 A	29/02/2028	44.525,90	344,70	136,43	2,00	483,13
- 193 A	31/03/2028	44.181,20	345,75	135,38	2,00	483,13
- 194 A	30/04/2028	43.835,45	346,81	134,32	2,00	483,13
- 195 A	31/05/2028	43.488,64	347,87	133,26	2,00	483,13
- 196 A	30/06/2028	43.140,77	348,94	132,19	2,00	483,13
- 197 A	31/07/2028	42.791,83	350,01	131,12	2,00	483,13
- 198 A	31/08/2028	42.441,82	351,08	130,05	2,00	483,13
- 199 A	30/09/2028	42.090,74	352,16	128,97	2,00	483,13
- 200 A	31/10/2028	41.738,58	353,24	127,89	2,00	483,13
- 201 A	30/11/2028	41.385,34	354,32	126,81	2,00	483,13
- 202 A	31/12/2028	41.031,02	355,40	125,73	2,00	483,13
- 203 A	31/01/2029	40.675,62	356,49	124,64	2,00	483,13
- 204 A	28/02/2029	40.319,13	357,59	123,54	2,00	483,13
- 205 A	31/03/2029	39.961,54	358,68	122,45	2,00	483,13
- 206 A	30/04/2029	39.602,86	359,78	121,35	2,00	483,13
- 207 A	31/05/2029	39.243,08	360,88	120,25	2,00	483,13
- 208 A	30/06/2029	38.882,20	361,99	119,14	2,00	483,13
- 209 A	31/07/2029	38.520,21	363,10	118,03	2,00	483,13
- 210 A	31/08/2029	38.157,11	364,21	116,92	2,00	483,13
- 211 A	30/09/2029	37.792,90	365,33	115,80	2,00	483,13
- 212 A	31/10/2029	37.427,57	366,45	114,68	2,00	483,13
- 213 A	30/11/2029	37.061,12	367,57	113,56	2,00	483,13
- 214 A	31/12/2029	36.693,55	368,69	112,44	2,00	483,13
- 215 A	31/01/2030	36.324,86	369,82	111,31	2,00	483,13
- 216 A	28/02/2030	35.955,04	370,96	110,17	2,00	483,13
- 217 A	31/03/2030	35.584,08	372,09	109,04	2,00	483,13
- 218 A	30/04/2030	35.211,99	373,23	107,90	2,00	483,13
- 219 A	31/05/2030	34.838,76	374,38	106,75	2,00	483,13
- 220 A	30/06/2030	34.464,38	375,53	105,60	2,00	483,13
- 221 A	31/07/2030	34.088,85	376,68	104,45	2,00	483,13
- 222 A	31/08/2030	33.712,17	377,83	103,30	2,00	483,13
- 223 A	30/09/2030	33.334,34	378,99	102,14	2,00	483,13
- 224 A	31/10/2030	32.955,35	380,15	100,98	2,00	483,13
- 225 A	30/11/2030	32.575,20	381,31	99,82	2,00	483,13
- 226 A	31/12/2030	32.193,89	382,48	98,65	2,00	483,13
- 227 A	31/01/2031	31.811,41	383,65	97,48	2,00	483,13
- 228 A	28/02/2031	31.427,76	384,83	96,30	2,00	483,13
- 229 A	31/03/2031	31.042,93	386,01	95,12	2,00	483,13
- 230 A	30/04/2031	30.656,92	387,19	93,94	2,00	483,13
- 231 A	31/05/2031	30.269,73	388,38	92,75	2,00	483,13
- 232 A	30/06/2031	29.881,35	389,57	91,56	2,00	483,13
- 233 A	31/07/2031	29.491,78	390,76	90,37	2,00	483,13
- 234 A	31/08/2031	29.101,02	391,96	89,17	2,00	483,13
- 235 A	30/09/2031	28.709,06	393,16	87,97	2,00	483,13
- 236 A	31/10/2031	28.315,90	394,37	86,76	2,00	483,13
- 237 A	30/11/2031	27.921,53	395,57	85,56	2,00	483,13
- 238 A	31/12/2031	27.525,96	396,79	84,34	2,00	483,13
- 239 A	31/01/2032	27.129,17	398,00	83,13	2,00	483,13
- 240 A	29/02/2032	26.731,17	399,22	81,91	2,00	483,13
- 241 A	31/03/2032	26.331,95	400,44	80,69	2,00	483,13
- 242 A	30/04/2032	25.931,51	401,67	79,46	2,00	483,13
- 243 A	31/05/2032	25.529,84	402,90	78,23	2,00	483,13

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE:

Firma de _____	parte finanziata /mutuataria	Firma de _____	garant
Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona; Tel. 045/8675111, Fax 045/8675474, Web: www.bancopopolare.it - segreteria@bancopopolare.it Capitale Sociale di 2.400.000.000 Euro a 293.671.248,66 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Verona: 03700430238 - ABI 05034 Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 5686 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia			
G 700163 - Mutui: Piano di Ammortamento - 03.06/06.F6			COPIA PER LA BANCA

PIANO DI AMMORTAMENTO

DATA 22/02/2012		Capogruppo 261	Filiale 261	Dipendenza TRIESTE-P. GARIBALDI	DECORRENZA 22/02/2012	
NDG 6565763		Intestazione			Rapporto 00405756 / *****	
Posiz. NDG *****		Tipo finanz. CAS MUTUO CASA		Imp. rata rich. *****		IMP. 94.307,99
PREAMMORTAMENTO: lasso		3,677 % n.		1	rate Mensile	Durata 1 mesi
AMMORTAMENTO: 1° lasso		3,677 % n.		300	rate Mensile	Durata 300 mesi
2° lasso		0,000 % dopo mesi 0				
Int. anticipati: 0		ISC/TAE 4,8964	Delibera	Convenzione PRICA	Pratica Stipulato	
Prog. Rata	Scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Comm/contr/ass	Importo Rata
- 244 A	30/06/2032	25.126,94	404,14	76,99	2,00	483,13
- 245 A	31/07/2032	24.722,80	405,38	75,75	2,00	483,13
- 246 A	31/08/2032	24.317,42	406,62	74,51	2,00	483,13
- 247 A	30/09/2032	23.910,80	407,86	73,27	2,00	483,13
- 248 A	31/10/2032	23.502,94	409,11	72,02	2,00	483,13
- 249 A	30/11/2032	23.093,83	410,37	70,76	2,00	483,13
- 250 A	31/12/2032	22.683,46	411,62	69,51	2,00	483,13
- 251 A	31/01/2033	22.271,84	412,89	68,24	2,00	483,13
- 252 A	28/02/2033	21.858,95	414,15	66,98	2,00	483,13
- 253 A	31/03/2033	21.444,80	415,42	65,71	2,00	483,13
- 254 A	30/04/2033	21.029,38	416,69	64,44	2,00	483,13
- 255 A	31/05/2033	20.612,69	417,97	63,16	2,00	483,13
- 256 A	30/06/2033	20.194,72	419,25	61,88	2,00	483,13
- 257 A	31/07/2033	19.775,47	420,53	60,60	2,00	483,13
- 258 A	31/08/2033	19.354,94	421,82	59,31	2,00	483,13
- 259 A	30/09/2033	18.933,12	423,12	58,01	2,00	483,13
- 260 A	31/10/2033	18.510,00	424,41	56,72	2,00	483,13
- 261 A	30/11/2033	18.085,59	425,71	55,42	2,00	483,13
- 262 A	31/12/2033	17.659,88	427,02	54,11	2,00	483,13
- 263 A	31/01/2034	17.232,86	428,33	52,80	2,00	483,13
- 264 A	28/02/2034	16.804,53	429,64	51,49	2,00	483,13
- 265 A	31/03/2034	16.374,89	430,95	50,18	2,00	483,13
- 266 A	30/04/2034	15.943,94	432,28	48,85	2,00	483,13
- 267 A	31/05/2034	15.511,66	433,60	47,53	2,00	483,13
- 268 A	30/06/2034	15.078,06	434,93	46,20	2,00	483,13
- 269 A	31/07/2034	14.643,13	436,26	44,87	2,00	483,13
- 270 A	31/08/2034	14.206,87	437,60	43,53	2,00	483,13
- 271 A	30/09/2034	13.769,27	438,94	42,19	2,00	483,13
- 272 A	31/10/2034	13.330,33	440,28	40,85	2,00	483,13
- 273 A	30/11/2034	12.890,05	441,63	39,50	2,00	483,13
- 274 A	31/12/2034	12.448,42	442,99	38,14	2,00	483,13
- 275 A	31/01/2035	12.005,43	444,34	36,79	2,00	483,13
- 276 A	28/02/2035	11.561,09	445,70	35,43	2,00	483,13
- 277 A	31/03/2035	11.115,39	447,07	34,06	2,00	483,13
- 278 A	30/04/2035	10.668,32	448,44	32,69	2,00	483,13
- 279 A	31/05/2035	10.219,88	449,81	31,32	2,00	483,13
- 280 A	30/06/2035	9.770,07	451,19	29,94	2,00	483,13
- 281 A	31/07/2035	9.318,88	452,58	28,55	2,00	483,13
- 282 A	31/08/2035	8.866,30	453,96	27,17	2,00	483,13
- 283 A	30/09/2035	8.412,34	455,35	25,78	2,00	483,13
- 284 A	31/10/2035	7.956,99	456,75	24,38	2,00	483,13
- 285 A	30/11/2035	7.500,24	458,15	22,98	2,00	483,13
- 286 A	31/12/2035	7.042,09	459,55	21,58	2,00	483,13
- 287 A	31/01/2036	6.582,54	460,96	20,17	2,00	483,13
- 288 A	29/02/2036	6.121,58	462,37	18,76	2,00	483,13
- 289 A	31/03/2036	5.659,21	463,79	17,34	2,00	483,13
- 290 A	30/04/2036	5.195,42	465,21	15,92	2,00	483,13
- 291 A	31/05/2036	4.730,21	466,64	14,49	2,00	483,13
- 292 A	30/06/2036	4.263,57	468,07	13,06	2,00	483,13
- 293 A	31/07/2036	3.795,50	469,50	11,63	2,00	483,13
- 294 A	31/08/2036	3.326,00	470,94	10,19	2,00	483,13
- 295 A	30/09/2036	2.855,06	472,38	8,75	2,00	483,13
- 296 A	31/10/2036	2.382,68	473,83	7,30	2,00	483,13
- 297 A	30/11/2036	1.908,85	475,28	5,85	2,00	483,13
- 298 A	31/12/2036	1.433,57	476,74	4,39	2,00	483,13
- 299 A	31/01/2037	956,83	478,20	2,93	2,00	483,13
- 300 A	28/02/2037	478,63	478,63	1,47	2,00	483,10
TOTALI:			94.307,99	50.096,48	602,00	

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE:

Firma de _____ parte finanziata /mutuataria

Firma de _____



Banco Popolare Società Cooperativa - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona, Tel. 045/8675111; Fax 045/8675474; Web: www.bancopopolare.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Verona 03709430238 - ABI: 05034
 Capitale Sociale al 30 settembre 2011: Euro 4.293.671.248,86 interamente versato - Codice Fiscale: Partita IVA n° Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03709430238 - ABI: 05034
 Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 5665 ed all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

G 700163 - Mutui: Piano di Ammortamento - 03.06/06.F6

COPIA PER LA BANCA

pag. 5 di 5

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

La presente copia, composta di pagine 24
di fogli 12 è conforme all'originale
Trieste, addì 23 FEB. 2012

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it